

REGOLAMENTO (CE) N. 2943/95 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1995

recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio
che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2 e l'articolo 16,

considerando che occorre definire le modalità di trasmissione alla Commissione dei dati pertinenti relativi ai pescherecci comunitari ai fini del rilascio dei permessi di pesca speciali nonché i criteri secondo cui la Commissione dovrà esaminarli;

considerando che qualora un peschereccio battente bandiera di un paese terzo commetta un'infrazione è necessario dare la possibilità al suo armatore di presentare le proprie osservazioni sui provvedimenti adottati;

considerando che è opportuno stabilire una procedura di collaborazione tra le autorità competenti degli Stati membri per agevolare gli scambi di informazioni in caso di mancato rispetto della regolamentazione comunitaria;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquicoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento fissa le modalità d'applicazione degli articoli 7, 8, 10 e 13 del regolamento (CE) n. 1627/94.

CAPITOLO 1**Autorizzazione della pesca nella zona di pesca comunitaria e in alto mare***Articolo 2*

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, almeno un mese prima dell'avvio delle operazioni di pesca, il progetto di elenco dei pescherecci comunitari idonei ad esercitare un'attività alieutica soggetta alle condizioni di accesso di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94, nonché le informazioni che consentano di verificare la conformità di detto elenco alle pertinenti disposizioni del diritto comunitario, compresi i dati relativi alla valutazione dello sforzo di pesca.

⁽¹⁾ GU n. L 171 del 6. 7. 1994, pag. 7.

2. Nell'elenco dei pescherecci devono figurare le informazioni di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1627/94.

3. L'elenco dei pescherecci e le informazioni complementari sono trasmesse alla Commissione preferibilmente per via informatica o tramite posta elettronica.

4. Il termine di cui all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1627/94 decorre dalla data di ricevimento di tutte le informazioni pertinenti.

Articolo 3

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco definitivo dei pescherecci ai quali è stato rilasciato un permesso di pesca entro un termine massimo di 30 giorni dal rilascio.

2. Nel caso di modifiche all'elenco definitivo, le informazioni, citate all'articolo 2, paragrafo 1, devono pervenire alla Commissione almeno dodici giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di pesca.

L'elenco definitivo può restare valido fino alla sua revoca espressa o implicita da parte dello Stato membro.

3. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione qualsiasi ritiro o sospensione, totale o parziale, di un permesso di pesca speciale rilasciato, precisandone i motivi.

Articolo 4

Entro il 15 novembre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni relative ai regimi nazionali specifici di permessi di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1627/94, qualora li abbiano istituiti.

CAPITOLO 2**Ritiro e sospensione dei permessi di pesca dei pescherecci di un paese terzo***Articolo 5*

Gli Stati membri notificano qualsiasi infrazione constatata di cui all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1627/94, specificando almeno il nome, la marcatura esterna, l'indicativo internazionale di chiamata del peschereccio, il paese terzo di bandiera, il nome e l'indirizzo del capitano e dell'armatore, una descrizione particolareggiata dei fatti rilevati, i precedenti penali o amministrativi o di altra natura adottati nonché qualsiasi decisione giudiziaria definitiva relativa a detta infrazione.